

“Misure urgenti per lo sviluppo della domanda di servizi digitali”

Articolo 1 (legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali)

1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica, quali leve essenziali di progresso ed irrinunciabili opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2, opportunamente articolato in sezioni, contiene:
 - a) norme intese a rimuovere gli ostacoli legislativi ed amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali ed a promuovere e stimolare in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;
 - b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome dovranno esercitare le proprie competenze normative negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;
 - e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, ispirate ai principi di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:
 - a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, interoperabilità e standard, sicurezza delle reti, Internet ultraveloce, ricerca ed innovazione, alfabetizzazione tecnologica;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito .

5. Ai fini della presente legge si intende per pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Testo Unico sul pubblico impiego).

Articolo 2 (servizi digitali al cittadino)

1. Entro il 30 settembre 2012, tutte le pubbliche amministrazioni devono dotarsi delle regole di protezione e sicurezza indicate dal Decreto interministeriale del 9 dicembre 2004, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo.
2. Entro il 31 gennaio 2014 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, deve essere integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di switch off dei servizi per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Entro la data di cui al comma 2 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete internet per la richiesta e la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grande frequentazione e passaggio, sia pubblici che privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali, scuole, ecc.
4. Entro i 90 giorni precedenti il termine di cui al comma 1, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco dei servizi disponibili; le modalità di fruizione di tali servizi, con indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei servizi medesimi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative al

fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Articolo 3 *(sanità digitale)*

1. A partire dall'1 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale, per la trasmissione al portale web del Ministero della salute, avviene unicamente in modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque il rilascio di una ricevuta che elenchi il contenuto della prescrizione.
2. Dalla medesima data, le farmacie rilasciano i farmaci prescritti anche dietro semplice presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale web del Ministero della salute.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce entro il 30 giugno 2012 le regole di funzionamento del servizio telematico di cui al presente articolo, adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Articolo 4 *(bonus banda larga alle famiglie prive di connessione internet)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, alle utenze telefoniche fisse cui non sia mai stata associata una connessione internet, il cui titolare persona fisica risulti avere un reddito familiare inferiore a euro ventimila e nel cui stato di famiglia sia presente un minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso un contributo, una tantum per la stipula di un contratto di accesso ad una connessione base ad internet a banda larga pari a euro 50. Il contributo di cui al presente comma è corrisposto non oltre il 31 dicembre 2012 ed è erogato sotto forma di riduzione all'acquisto del prezzo di vendita (al netto dei costi di gestione).
2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28 dicembre 2006) e non è cumulabile con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo il (Ministero dello Sviluppo Economico) può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.
4. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti all'organismo di cui al comma 4 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente articolo.
5. In caso di assenza di uno o più requisiti per la erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi nei 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5 (*misure di riduzione dell'IVA*)

1. Alle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, con esclusione delle transazioni che concernono prodotti pornografici, ovvero prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di anni 18, ovvero bevande contenenti alcol, si applica una aliquota unica del 10%
2. Le disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.Lgs. n. 2 settembre 1997, n. 313 in materia di trattamento fiscale riservato al settore editoriale, si applicano anche alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali come tali definiti dall'art. 1 della Legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. La disciplina di cui al secondo comma si applica altresì alla cessione di libri in formato elettronico.

Articolo 6 (agevolazioni ai giovani imprenditori)

1. Lo Stato promuove i progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie.
2. Ai progetti di cui al presente articolo si applica, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati.
3. L'accesso al Credito d'Imposta è riservato ad aspiranti giovani imprenditori di età inferiore ad anni 35 che abbiano registrato presso la Camera di commercio la propria attività d'impresa, nei sei mesi precedenti la domanda. In caso di attività di impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere età inferiore ad anni 35.
4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche preordinati alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo .
5. Le pubbliche amministrazioni riservano una quota non inferiore al 5% della propria spesa per sistemi informativi - ossia, a titolo meramente esemplificativo, per servizi di comunicazione elettronica nonché per acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture software e hardware; per spese di assistenza tecnica e manutenzione di dotazioni tecnologiche, di formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di hosting a beneficio dei progetti di cui al comma 1.

Articolo 7 (incentivi alla diffusione di terminali POS per pagamenti in modalità contactless)

1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless è applicata una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2013 tutte le pubbliche amministrazioni assicurano che sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse a qualsiasi titolo dovuti, siano effettuabili anche tramite terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità contactless.
3. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 2 sono disciplinate, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto ministeriale emanato nelle forme

previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 2.

Articolo 8 (*rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari*)

1. Alle persone fisiche il cui reddito familiare risulti inferiore a euro ventimila e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenni che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso per l'anno 2013 un contributo una tantum di euro 100 per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione.
2. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi entro il 30 settembre 2012. Il decreto indica, in particolare, termini, condizioni e modalità di accesso al contributo e di effettuazione della rottamazione, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto dell'agevolazione e gli accessori eventualmente ricompresi.

Articolo 9 (*sviluppo delle infrastrutture*)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, in deroga a quanto stabilito dall'articolo, 93, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Parimenti, sono esonerate dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che siano conferiti o comunque interessati da progetti, piani o altre

operazioni comunque denominate che ne prevedano la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.

2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine, i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, devono presentare ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni deve essere corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune dovrà provvedere con sollecitudine.

Articolo 10 (*adozione del software libero*)

1. Le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione.
2. Le istituzioni e il governo hanno l'obbligo di fornire le proprie informazioni, i proprio database e qualunque altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.
3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni amministrazione pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indicano i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
5. Le amministrazioni pubbliche, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali soluzioni.

Articolo 11 (*adozione di programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media*)

1. Al fine di favorire il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono in particolare destinati alle categorie a rischio di esclusione digitale, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1 e coordinano la propria attività col Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio, dei percorsi formativi di cui al presente articolo.
5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché ad una corretta educazione ai nuovi media.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione della disposizione di cui al comma 5 ad altri fornitori di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 12 *(copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4 si provvede con l'assegnazione di euro quindici milioni a valere sulle somme residue dalla corresponsione delle risorse del Fondo di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 conv. in L. 25 maggio 2010, n. 73.
2. Agli altri eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui ai restanti articoli della presente legge si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi

dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché sulle risorse finanziarie [extra gettito asta frequenze]